

ESTRATTO



Provincia di Torino  
-----

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

**GIUNTA COMUNALE            N°    130**

---

*OGGETTO:*

**ATTUAZIONE E MANTENIMENTO REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 2016/679**

---

L'anno **2018**, addì **24**, del mese di **Maggio**, alle ore 13.00, in Rivalta di Torino nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenza</i>
<b>de RUGGIERO NICOLA</b>	Sindaco	SI
<b>MURO SERGIO</b>	Vice Sindaco	SI
<b>CERRATO NICOLETTA PAOLA</b>	Assessore	SI
<b>GARRONE IVANA</b>	Assessore	SI
<b>LENTINI NICOLA</b>	Assessore	SI
<b>ORLANDINI AGNESE</b>	Assessore	SI

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale MIRETTI MARA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, sarà applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
- l'attuazione del Regolamento UE presuppone il diretto coinvolgimento del vertice delle P.A. e comporta un cambiamento anche culturale poiché i cittadini, con le nuove disposizioni, sono al centro del sistema e agli stessi viene riconosciuto un livello elevato e uniforme di tutela dei dati e soprattutto un maggiore controllo sull'utilizzo dei dati stessi. Sono riconosciuti infatti ai cittadini: il diritto alla portabilità dei dati, il diritto all'oblio (riconosciuto fino ad ora solo a livello giurisprudenziale), il diritto di essere informato in modo trasparente, leale e dinamico sui trattamenti effettuati sui suoi dati e di controllare, il diritto di essere informato sulle violazioni dei propri dati personali ("data breach", notificazione di una violazione di dati), il diritto di essere avvertiti dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese delle violazioni dei loro dati personali (data breach notification) entro le 72 ore, il diritto di dare mandato a un organismo apposito di proporre il reclamo per loro conto e di esercitare per loro conto i diritti sui propri dati (v. artt. 77, 78 e 79) nonché, il diritto di ottenere il risarcimento dei danni causato dalla violazione del regolamento;

Sottolineato che il Regolamento impone una forte responsabilizzazione poiché la protezione dei dati personali diventa un "*asset strategico*" delle pubbliche amministrazioni che deve essere valutato prima, già nel momento di progettazione di nuove procedure, prodotti o servizi, (principi "*data protection by design*" e "*data protection by default*") e non più un mero adempimento formale; ogni pubblica amministrazione al riguardo ha diversi obblighi:

- l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione dell'impatto ("*privacy impact assessment*"), dei trattamenti previsti dal Regolamento quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La valutazione di impatto privacy richiede una puntuale e documentata analisi dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- l'obbligo di rendicontazione ("*principio di accountability*") ossia, di dimostrare:
  - di avere adottato le misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati e, costantemente riviste e aggiornate;
  - che i trattamenti sono conformi con i principi e le disposizioni del Regolamento europeo, compresa l'efficacia delle misure. Al fine di poter dimostrare la conformità alle disposizioni del Regolamento, viene previsto l'obbligo di tenuta di un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità con relativa descrizione delle misure di sicurezza (art. 30) tecniche e organizzative e che su richiesta, deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;
- l'obbligo (artt. 37-39) di nominare al proprio interno una nuova figura: il "*data protection officer*" (responsabile della protezione dei dati personali) che deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali". Il *data protection officer* (DPO) dovrà presidiare i profili privacy organizzativi attraverso un'opera di sorveglianza sulla corretta applicazione del regolamento europeo, della normativa privacy e sulla normativa interna, sull'attribuzione delle responsabilità, informazione, sensibilizzazione e formazione del personale, informazione, consulenza e rilascio di pareri. Il DPO sarà tenuto a presidiare i profili privacy,

cooperare con l'Autorità Garante e riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento; esso costituirà un punto di riferimento e di contatto per i cittadini che potranno rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento europeo. Nell'eseguire i propri compiti il DPO considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;

In riferimento in particolare al profilo della sicurezza del trattamento, il Regolamento (v. art. 32):

– prevede l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il profilo del costo di attuazione delle misure di sicurezza costituisce una novità importante per il nostro ordinamento;

- richiede alle pubbliche amministrazioni di andare oltre le regole e gli aspetti formali: i dirigenti, funzionari devono essere attori di un profondo cambiamento culturale con forte impatto organizzativo.

Si rende necessario e urgente quindi, per le motivazioni sopra illustrate, avviare un processo organico e sistematico di revisione del Sistema di protezione dei dati personali nell'organizzazione dell'Ente in applicazione del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy, nonché provvedere all'individuazione della figura del DPO;

Considerato che il Comune di Rivalta di Torino è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR; Il DPO, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

Evidenziato che i compiti del DPO attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Rivalta di Torino, lo stesso si impegna a:

- a) mettere a disposizione del DPO le risorse del personale del Settore ed assicurare altresì la collaborazione del personale degli altri Settori al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- a) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

Precisato che da indagine interna si è ritenuto che il Dirigente del Settore Affari generali, legali e servizi alla persona dott.ssa Mara Miretti sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR, per la nomina a DPO, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Visti:

- il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
- il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D.Lgs. 33/2013, come riformato dal D.Lgs. n. 97/2016, ad oggetto “Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- le linee guida del Garante della Privacy;

Viste le normative vigenti in materia.

Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese:

### **DELIBERA**

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare l'avvio dell'applicazione delle misure tecnico – organizzative e la costruzione di un sistema di gestione della privacy comunale per l'efficace attuazione del Reg. UE 2016/679;
3. di designare il Dirigente del Settore Affari generali, legali e servizi alla persona dott.ssa Mara Miretti come Data Protection Officer (DPO) per il Comune di Rivalta di Torino;
4. di precisare che il nominativo e i dati di contatto del DPO saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali, pubblicati sul sito internet istituzionale e resi disponibili nella intranet dell'Ente.
5. di specificare che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa

Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la presente, per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.

\* \* \*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 153**

Ufficio Proponente: **Segreteria Generale**

Oggetto: **ATTUAZIONE E MANTENIMENTO REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 2016/679**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Segreteria Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/05/2018

Il Responsabile di Settore

Miretti Mara

## Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 24/05/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Tonino Salerno

Letto, confermato e sottoscritto  
In originale firmato

IL SINDACO  
F.to de RUGGIERO NICOLA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to MIRETTI MARA

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE***

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 30/05/2018 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n. 267/2000, costituisce copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rivalta di Torino, 30/05/2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to MIRETTI MARA

---

***DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'***

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/05/2018, ai sensi dell'art. 134 del TUEL – D.lgs.267/2000, in quanto:

- x      resa immediatamente eseguibile;
- O      sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Rivalta di Torino, 30/05/2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to MIRETTI MARA